

N. R.G. 27654/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27654/2020** promossa da:

PETRU UCA DI MIHALI PETRU (C.F. MHLPTR81D02Z129Z), con il patrocinio dell'avv. D'ELIA
FEDERICO NICOLA UMBERTO e dell'avv. REGGIOLI GIANLUCA con studio in CORSO LODI, 19 20135
MILANO

ATTORE

contro

GIUSEPPE VILLA (C.F. VLLGPP56B01F704V), con il patrocinio dell'avv. GEROSA MAURO con studio in
VIA MONTELUONGO, 18 20900 MONZA

CLAUDIA SCHUSTER (C.F. SCHCLD74P47D969G), con il patrocinio dell'avv. DI SALVO GIUSEPPE e
dell'avv. SCAMBIA CARMELO con studio in VIALE ZARA, 46 20124 MILANO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente

SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI

Con atto di citazione ritualmente notificato, Petru Mihali ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Villa Giuseppe e Schuste Claudia per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inesatto adempimento del contratto di consulenza con gli stessi concluso, quantificati nella somma di euro 16.593,10 o nella maggior o minor somma che verrà determinata in corso di causa.

In particolare, l'attore ha dedotto:



- di esser titolare della ditta individuale UCA di Mihali Petru, svolgente attività di fabbricazione di strutture metalliche e di montaggio di carpenteria metallica presso cantieri di costruzioni edilizie;
- di essersi informato nel 2015 dal ragioniere Giuseppe Villa, commercialistica che già si occupava degli adempimenti fiscali e contabili relativi alla sua ditta individuale, in merito alla possibilità di assumere a tempo indeterminato due operai generici (Signori Dumitru Grec e Vasile Mihali), all'epoca suoi dipendenti con contratto di apprendistato;
- di avere l'intenzione di assumere i due lavoratori a tempo indeterminato, alla condizione di poter beneficiare degli sgravi fiscali previsti dall'art. 1 commi 118 -124 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015);
- che tale norma, al fine di promuovere forme di occupazione stabile e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riconosceva ai datori di lavoro privati l'esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali nel limite massimo pari ad € 8.060,00 su base annua, a condizione che nei sei mesi precedenti l'assunzione i lavoratori non fossero stati già occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge, non avessero avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo;
- che il convenuto Villa Giuseppe era stato affiancato sulla specifica questione dalla dott.ssa Claudia Schuster, consulente del lavoro, che già in passato aveva seguito la ditta individuale per quello che concerneva le questioni lavoristiche e previdenziali;
- che, come le parti avevano concordato che i compensi per le predette attività della Dott.ssa Schuster sarebbero stati ricompresi nelle parcelle di consulenza emesse periodicamente dal Rag. Villa;
- che, dopo aver ricevuto dagli odierni convenuti ampie assicurazioni e garanzie in relazione alla concreta possibilità di UCA di Mihali Petru di assumere i due sopra nominati operai a tempo indeterminato potendo usufruire dei benefici di cui alla Legge di stabilità 2015, l'attore procedeva ad assumere i Signori Vasile Mihali e Dumitru Grec con contratto a tempo indeterminato;
- che, in relazione alle suddette assunzioni, la convenuta Schuster aveva provveduto alle necessarie formalità e agli adempimenti di legge, raccogliendo e predisponendo la documentazione necessaria allo scopo e comunicando per conto dell'attore ai competenti Uffici –rispettivamente il 12 maggio 2015 per Vasile Mihali e il 18 dicembre 2015 per Dumitru Grec – l'assunzione dei due operai a tempo indeterminato;
- che a partire dal mese di ottobre 2016, l'attore si è visto notificare dall'INPS quattro richieste di restituzione somme per indebita fruizione di esonero contributivo per il complessivo importo di € 16.593,10, a titolo di contributi accertati e non versati in relazione ai due lavoratori dipendenti (docc. 5 - 10 dell'attore), sanzioni emesse in quanto l'Ente previdenziale, da un confronto dei dati contributivi a disposizione, aveva contestato all'attore l'indebita fruizione del beneficio all'esonero contributivo previsto dall'art. 1 commi 118 -124 della L. n. 190/2014;



- che, in particolare, l'INPS aveva rilevato l'inesistenza dei presupposti *ex lege* per l'esenzione, considerato che i Signori Vasile Mihali e Dumitru Grec, nei tre mesi antecedenti alla entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 erano già stati assunti dall'attore con contratto di apprendistato, costituente contratto a tempo indeterminato;
- che tali errori erano stati pacificamente ammessi dalla dott.ssa Schuster al rag. Villa, con e-mail del 16 novembre 2016;
- che l'attore, al fine di evitare ulteriori costi o l'avvio di una procedura per il recupero forzoso, era costretto a richiedere rateazione del pagamento e a versare le somme ingiunte dall'INPS, sostenendo un complessivo esborso di € 16.593,10.

Si è costituita la convenuta Claudia Shuster, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché chiedendo il rigetto della domanda attorea nel merito.

In particolare, la convenuta ha dedotto:

- di non aver mai ricevuto dall'attore alcun incarico professionale e di essersi occupata della vicenda in oggetto quale consulente esterna del rag. Giuseppe Villa, a cui l'attore si era personalmente rivolto e che aveva assunto nei confronti dell'odierno attore tale incarico
- che il compenso per la pratica di assunzione era stato percepito dal convenuto Villa;
- che, in ogni caso, la ragione per la quale l'INPS aveva chiesto il pagamento dei contributi non versati non era quella prospettata dall'attore ma risiedeva nella pregressa e protratta irregolarità contributiva dell'attore;
- che in particolare il presupposto per il godimento dell'esenzione contributiva triennale previsto dalla L. 190/2014 era quello di essere in regola con gli adempimenti e i pagamenti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali ai sensi di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 17 del 19/1/2015,
- che con PEC del 29 maggio 2015 l'INPS aveva contestato a UCA di Mihali Petru proprio la irregolarità contributiva relativamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e ottobre 2014;
- che non essendo stata la posizione regolarizzata nel termine di legge, l'INPS aveva proceduto con la revoca dei benefici contributivi per le assunzioni dei sigg. Vasile Mihali e Dumitru Grec, richiedendo la somma di € 8.828,18 (doc. 5 attore) comprensiva della maggiorazione di € 1.558,44 per sanzioni, a titolo di contributi omessi;
- che per tale motivo era mancante il nesso di causalità tra la prestazione professionale resa dalla consulente del lavoro, su incarico del rag. Villa, e l'asserito danno lamentato dall'attore;
- che inoltre era erronea la quantificazione del danno risarcibile, non potendo il danno coincidere con i contributi dovuti in base a precise norme di legge che escludevano dai benefici contributivi tutti i datori di lavoro non in regola con il c.d. DURC.

Si è costituito il convenuto Giuseppe Villa, che ha dedotto:

- di avere svolto l'attività di consulente contabile dell'impresa attrice a partire dal secondo semestre dell'anno 2014 fino al 31.12.2020, occupandosi nello specifico dell'attività di emissione delle fatture,



tenuta dei libri contabili, predisposizione dei modelli per il versamento dei contributi fiscali e previdenziali, redazione e deposito modello unico e modello Iva;

- di non aver mai provveduto a fornire all'impresa del sig. Mihali consulenza in materia di redazione e compilazione buste paghe, consulenza in materia di assunzioni e licenziamenti, redazione del modello 770, non avendone le adeguate competenze;
- di avere indicato, nel luglio 2014, al sig. Mihali la dott.ssa Claudia Shuster, la quale collaborava esternamente allo studio già per altri clienti, per gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
- che a partire dall'anno 2014 e fino alla riconsegna di tutta la documentazione al sig. Mihali in data 20.12.2016, la stessa si era occupata della consulenza all'impresa attrice per la redazione delle buste paga, la compilazione e redazione del modello 770, nonché delle questioni in materia di licenziamenti e assunzione, come quelle oggetto della presente vertenza;
- che all'inizio del rapporto con il sig. Mihali, la convenuta provvedeva a fatturare direttamente i costi delle proprie prestazioni all'impresa del Sig. Mihali, mentre successivamente provvedeva a fatturare le proprie competenze direttamente al Rag. Villa il quale poi successivamente le avrebbe fatturate all'impresa del sig. Mihali risultando così più semplice la gestione contabile;
- che nella vicenda oggetto di causa il rag. Villa non aveva fornito alcuna consulenza in materia lavoristica in ordine all'assunzione dei due dipendenti con le agevolazioni previste dalla L. 190/2014, o di qualsivoglia ulteriore dipendente, ma si era limitato a trasmettere alla dott.ssa Shuster copia delle richieste e dei documenti forniti dal sig. Mihali nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale UCA di Mihali Petru;

Il convenuto ha chiesto in via preliminare di dichiarare la carenza di giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del contratto di consulenza fiscale stipulato tra il Rag. Villa e la UCA di Mihali Petru, nonché in ogni caso di dichiarare l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore previamente invitato il convenuto ad aderire alla procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 e ss. del dl 132 del 2014.

Nel merito il convenuto ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree avanzate nei suoi confronti ed in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della dott.ssa Shuster, la condanna della stessa a tenerlo da qualsivoglia somma dovesse essere condannato a rifondere a parte attrice a qualsiasi titolo.

Esperita la negoziazione assistita in corso di causa, con esito negativo, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed emesso l'ordine di esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 cpc nei confronti dell'INPS sede di Monza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. L'eccezione preliminare di parte convenuta

Va rigettata l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Milano per essere devoluta la controversia alla cognizione degli arbitri.

Invero, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 cod.civ. *“non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, [...] clausole compromissorie o deroghe alla dell'autorità giudiziaria”*.

La norma trova applicazione ai contratti per adesione, ossia ai contratti predisposti in via unilaterale da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti.

Può ritenersi che il contratto concluso tra il professionista Ragioniere Villa e la UCA di Mihali Petru sia stato predisposto unilateralmente dal primo, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass. n. 7605/2015; Cass. n. 11757/2006; Cass. n. 15385/2000; Cass. n. 6644/1999; Cass. n. 3091/1988).

Nel caso di specie, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica approvazione la clausola di cui all'art. 14 del contratto in questione (doc. 2 dell'convenuto Villa) che espressamente rimette alla decisione di un Arbitro Unico la controversia qualora non abbia avuto esito positivo la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità.

La *ratio* della specifica approvazione per iscritto della clausola cd vessatoria risiede nell'esigenza di assicurare, nei contratti per adesione, una contrattualità effettiva e funzionale, non soltanto strutturale e formale, e risponde alla volontà del legislatore di ristabilire l'uguaglianza delle parti nella formazione del contratto sostituendo alla mancata discussione sul contenuto di esso l'osservanza di un adempimento che offre la certezza che il contraente per adesione abbia avuto conoscenza di tali clausole e le abbia consapevolmente accettate.

L'esigenza della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria postula in tal senso una sottoscrizione autonoma e separata e pertanto non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente oppure, apponendone due, con la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. L'approvazione di tali clausole deve infatti essere specifica e separata, così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorchè non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto (Cass. n. 20606/2016; Cass. n. 9492/2012; Cass. n. 5733/2008; Cass. n. 4452/2006; Cass. n. 13890/2005; Cass. n. 18680/2003).

La mancata approvazione per iscritto della clausola recepita all'art. 14 del regolamento contrattuale concluso tra le parti (doc. 2 del convenuto) consente di poter affermare la nullità di tale clausola, nullità che, secondo la giurisprudenza prevalente, è eccepibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 26987/2009; Cass. n. 569/2000; Cass. n. 1873/1992).

2. L'individuazione del soggetto obbligato



L'art. 2 del contratto stipulato tra l'attore ed il convenuto Villa Giuseppe descrive l'oggetto dell'incarico nel seguente modo: *“consulenza per la tenuta della contabilità ordinaria (semplificata), per la redazione del bilancio, di situazioni patrimoniali periodiche, di situazioni contabili periodiche, per l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi, la dichiarazione IVA, la dichiarazione IRAP (modello Unico e modello 770 Semplificato)”*.

Dalle allegazioni delle parti emerge che nel corso del rapporto, alle attività oggetto di tale contratto si sono aggiunte anche quelle inerenti alla gestione del personale, tra cui quelle relative all'assunzione dei due dipendenti per cui è causa.

Mentre è pacifico che tali prestazioni sono state eseguite materialmente dalla dott.ssa Shuster, tuttavia le risultanze istruttorie non sono sufficienti a ritenere che si sia instaurato un diretto rapporto contrattuale anche tra l'attore e la convenuta dott.ssa Shuster.

Invero, in primo luogo, per pacifica ammissione delle parti, il compenso per l'attività di consulenza svolta veniva versato dalla UCA al Rag. Villa, il quale provvedeva poi a versare alla Dott.ssa Shuster quanto di sua spettanza in base agli accordi presi.

Al riguardo, lo stesso convenuto ha allegato che soltanto in una prima fase, antecedente alle prestazioni di cui si discute, la convenuta aveva fatturato direttamente i costi delle proprie prestazioni all'attore.

In secondo luogo, si osserva che non vi è evidenza documentale del conferimento da parte degli attori di uno specifico mandato alla convenuta relativo all'assunzione dei due dipendenti per cui è causa.

La delega prodotta dal convenuto (doc.3), recante la data del 27 ottobre 2014, riguarda la gestione delle posizioni contributive già in essere in capo all'impresa ed in ogni caso, a fronte di un accordo prevedente il pagamento del corrispettivo delle prestazioni direttamente in favore del rag. Villa, non è sufficiente ad integrare la prova della conclusione di un autonomo rapporto contrattuale.

In questo quadro, il soggetto obbligato alla prestazione da svolgersi nei confronti del Sig. Mihali Petru deve individuarsi nel rag. Villa il quale si è personalmente impegnato ad adempiere al mandato conferitogli, non rilevando, ai fini dell'esenzione della sua responsabilità, il fatto che egli si sia avvalso di ausiliari (nel caso in esame della dott.ssa Shuster) per svolgere parte della prestazione, ai sensi dell'art. 1228 cod.civ.

Ne deriva che non possono essere accolte le domande proposte dall'attore nei confronti di Schuster Claudia.

Deve dunque procedersi ad accertare se l'inesatto adempimento prospettato dall'attore sia effettivamente imputabile al convenuto e se tale inadempimento sia foriero di un danno risarcibile.

3. La valutazione dell'inadempimento di Villa Giuseppe

Si deve quindi verificare se sia configurabile la dedotta condotta inadempiente allegata dall'attore e se tale inadempimento sia foriero di un danno risarcibile.

In via generale, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533).



Nel caso in esame, l'inadempimento dedotto riguarda il fatto che il convenuto avrebbe indotto l'attore ad assumere i citati dipendenti senza valutare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 118 della L. 190 del 2014.

Il testo della norma prevede testualmente: *“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.*

L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.”

Secondo la prospettazione attorea, era stato richiesto al convenuto di procedere all'assunzione dei due sopracitati dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a condizione che tale assunzione potesse rientrare in quelle idonee a beneficiare degli sgravi previsti dalla normativa. Tale attività non sarebbe stata eseguita dal Rag. Villa con la diligenza richiesta in quanto l'assunzione dei due dipendenti sarebbe avvenuta non rispettando i requisiti ex lege previsti per beneficiare degli esoneri contributivi, con la conseguenza che l'INPS ha poi richiesto alla UCA di Mihali Petru il pagamento dei contributi non precedentemente versati oltre alle sanzioni.

A fronte di tale precisa allegazione, il convenuto non ha assolto all'onere di fornire la prova liberatoria ex art. 1218 cod.civ., mediante dimostrazione del proprio esatto e diligente adempimento e della non imputabilità al proprio operato degli illeciti lamentati dall'attore.

Invero, nelle proprie difese il convenuto ha contestato la prospettazione dell'attrice deducendo che le sanzioni erogate dall'INPS sarebbero state emesse per ragioni diverse da quelle affermate nell'atto di citazione.



In particolare, il convenuto deduce che, per il godimento dell'esenzione contributiva triennale, la l. 190 del 2014 prevedeva il presupposto di essere in regola con gli adempimenti e i pagamenti nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali.

Ciò emergerebbe dalla circolare INPS n. 17 del 19.1.2015, inerente all'esonero contributivo ai sensi dell'art. 1 comma 118 e ss. L. 190 del 2014 che, al comma quarto in particolare prevede che *“con rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1 c. 1175 e 1176 della legge 296 del 2006 da parte del datore di lavoro che assume e precisamente: 1) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”*.

Secondo parte convenuta, il danno invocato dall'attore deriverebbe quindi unicamente dal mancato assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi facenti capo all'impresa, evidenziando che l'INPS aveva contestato a UCA di Mihali Petru proprio l'irregolarità contributiva relativamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e ottobre 2014 e che la revoca dei benefici è stata conseguenza della mancata regolarizzazione della posizione contributiva nel termine di legge (45 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'INPS).

Le circostanze addotte dalle difese del convenuto non appaiono dirimenti.

Al contrario dalla documentazione prodotta si evincono una serie di elementi che portano a ritenere riscontrata la prospettazione attorea e in particolare:

- a) nel verbale di sanzione irrogato dall'INPS (doc. 5 dell'attore) e relativo all'assunzione dei dipendenti Grec Dumitru e Mihali Vasile si legge chiaramente che *“l'indebito scaturisce dal confronto dei dati a nostra disposizione e dai quali risulta che è stato indebitamente fruito il beneficio all'esonero contributivo, previsto dall'art. 1 cc. 118 e 124 della legge 190 del 2014, in relazione alle assunzioni di lavoratori intervenute nel corso dell'anno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel prospetto in calce l'elenco dei lavoratori e per i quali è stata calcolata la contribuzione dovuta. L'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro è riconosciuto a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, i lavoratori non siano stati già occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 cc, nonché facenti capo, ancorchè per interposta persona, al datore di lavoro medesimo”*;
- b) nella mail inviata in data 16.11.2016 con mittente Studio Boccalini Schuster – e a firma della dott.ssa Claudia Schuster - e destinatario Giuseppe Villa si legge che *“le condizioni per accedere al beneficio erano non aver avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (e qui non ci sono problemi) e non aver avuto con lo stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore dello sgravio, cioè da ottobre 2014.*



Entrambi i dipendenti contestati sono stati assunti come apprendisti fino al 31.10.2014. Ci sono state nel tempo molte discussioni sulla corretta qualificazione del rapporto di apprendistato. Inizialmente lo si considerava a termine (quello stabilito dal contratto di apprendistato stesso). Recentemente in più occasioni la dottrina si è espressa in senso opposto ossia catalogandolo come contratto a tempo indeterminato. Risulta difficile, quindi, se non impossibile, riuscire a sostenere oggi che il contratto di apprendistato non sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quindi a causa di ciò che gli sgravi contributivi sono stati revocati, proprio perché è venuta meno la condizione per cui nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della norma esisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ancorchè con contratto di apprendistato. Ritengo quindi che la revoca dei benefici sia corretta e che la somma comunicata sia da pagare, purtroppo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.”;

dallo stato occupazionale dei due dipendenti in questione risulta che effettivamente essi erano assunti con contratto di apprendistato. In particolare, Vasile Mihali e Dumitru Grec erano stati assunti dalla UCA di Mihali Petru in data 10.1.2013 con contratto di apprendistato cessato in data 31.10.2014 (doc. 3 dell'attore).

Orbene, da un lato, in base ai citati rilievi, il provvedimento di revoca delle agevolazioni è correlato al fatto che i due dipendenti avevano avuto un rapporto di lavoro con l'impresa attorea a tempo indeterminato, essendo stati assunti con contratto di apprendistato.

Dall'altro lato, non è possibile ritenere che la irregolarità nei contributi contestata nella comunicazione dell'INPS del maggio 2015, come da documento acquisito a seguito dell'istanza ex art. 210 c.p.c., avrebbe ragionevolmente portato allo stesso esito.

Al riguardo appare significativo il contenuto del fascicolo elettronico di cui al doc. 16 prodotto dal convenuto Villa, nel quale si dà atto della sistemazione delle irregolarità contributive per effetto di versamenti e di compensazioni con crediti dell'impresa.

Ciò denota come, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, le parti avessero già preso in esame la questione del regolare versamento dei contributi e l'avessero ritenuta non preclusiva dell'ammissione al beneficio.

4. Il danno risarcibile

L'attore ha allegato che l'inadempimento dei convenuti ha cagionato un pregiudizio economico costituito dalle somme versate all'INPS a titolo di contributi, interessi e sanzioni.

Al riguardo, l'attore ha allegato che, laddove il convenuto gli avesse comunicato l'impossibilità di assumere i due dipendenti beneficiando degli sgravi fiscali previsti dalla legge di bilancio del 2015, non avrebbe proceduto alle assunzioni.

Secondo quanto risulta dallo stato occupazionale dei dipendenti (doc. 3 e 4 fascicolo attoreo), entrambi erano disoccupati con decorrenza dal 14.11.2014.



Proprio la rilevata insussistenza di un rapporto di lavoro tra i citati dipendenti e l'impresa attorea costituisce indice presuntivo del fatto che, qualora l'attore fosse stato informato dell'impossibilità di procedere all'assunzione dei due dipendenti beneficiando dell'esonero dai contributi alle condizioni previste dalla legge di bilancio del 2015, lo stesso non avrebbe proceduto alla loro assunzione.

Ciò premesso, la documentazione prodotta è idonea a dare prova solo di parte dei danni allegati.

La somma richiesta dall'attore, pari a € 16.593,10, è fondata sui documenti da 5 a 10.

Il doc. 5 riguarda la sanzione di €8.828,18 irrogata dall'INPS in relazione alla contribuzione dovuta e non versata relativa ai dipendenti Grec Dumitru e Mihali Vasile, la cui assunzione è oggetto della presente controversia.

In particolare, il prospetto allegato quantifica la somma di €7.269,74 a titolo di contributi e la somma di euro 1.558,44 a titolo di sanzioni per entrambi i lavoratori per un totale onnicomprensivo di €8.828,18.

Vi è poi il documento 6, avente ad oggetto l'accoglimento della richiesta di rateazione relativa al pagamento dovuto di cui al doc. 5, nel quale viene ricalcolato il totale del debito nella somma di €9.848,00, comprensiva della somma sopra richiamata cui si aggiunge l'importo a titolo di interessi di dilazione.

Con riguardo, invece, ai docc. 7, 8, 9, 10, il contenuto di tali produzioni non consente di ritenere provato la riferibilità ad un danno in rapporto causale con l'inadempimento del convenuto.

Invero il doc. 7 riporta un piano di ammortamento, relativo a un debito totale di €2.285,00, comprensivo degli interessi di dilazione (di cui al doc. 8), che appare riferibile ai contributi dovuti e non versati per le assunzioni di diversi dipendenti Danci Gavrilu e Mihali Vasilica Daniel, come si evince dall'esame del documento 9 (doc. 9). L'esame del documento 10, che riguarda il pagamento della somma di €2.325,97, non consente di desumere la attinenza di tale importo ai contributi ed alle sanzioni irrogate in relazione ai citati dipendenti, in quanto non vi è alcun riferimento agli stessi.

La domanda va dunque accolta limitatamente al minor importo di €9.848,00 euro pari a quanto versato dalla UCA di Mihali Petru a titolo di contributi, sanzioni ed interessi di dilazione a seguito dell'inadempimento contrattuale oggetto della presente controversia.

Il convenuto Giuseppe Villa va pertanto condannato a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno, la somma di €9.848,00 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.

5. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Villa

Il convenuto Giuseppe Villa ha chiesto che questo Giudice, nell'ipotesi in cui sia ritenuta accertata la responsabilità da inadempimento, accerti e dichiarari che la responsabilità nella causazione del danno sia da ricondurre esclusivamente a fatto e colpa della dott.ssa Claudia Shuster, di conseguenza condannandola a tenerlo indenne dal pagamento di qualsivoglia somma cui sia stato condannato.

Si è accertato che il rapporto contrattuale di consulenza è intercorso tra il debitore Rag. Villa e il creditore Mihali Petru.

In base alle allegazioni delle parti può ritenersi provato che nel corso dell'esecuzione della prestazione, il primo si è avvalso periodicamente, sin dall'anno 2014 e fino al 20.12.2016, della collaborazione della dott.ssa Claudia



Schuster con specifico riguardo all'espletamento dell'attività di redazione e compilazione buste paghe, consulenza in materia di assunzioni e licenziamenti, redazione del modello 770

Inoltre è circostanza allegata dal convenuto e non contestata dalla dott.ssa Schuster, la fatturazione da parte della convenuta delle proprie competenze direttamente al rag. Villa il quale poi successivamente procedeva a fatturarle all'impresa del sig. Mihali.

Con riguardo al fatto che l'attività di assunzione dei due dipendenti sia stata effettuata interamente dalla dott.ssa Schuster ed in autonomia si richiamano i docc. da 9 a 14 prodotti dal convenuto Villa e comprovanti lo scambio di comunicazioni tra Claudia Schuster e Giuseppe Villa proprio relative allo svolgimento di tali adempimenti.

In particolare, il testo della mail di cui al doc. 10, a firma di Claudia Shuster, espressamente riporta "*per Mihali nessun problema, lo assumiamo con gli sgravi*".

Le lettere di assunzione dei due dipendenti (doc. 1 e 2 dell'attore) sono firmate dalla dott.ssa Schuster.

Deve quindi ritenersi che l'inadempimento del contratto di consulenza fiscale concluso da Giuseppe Villa con Mihali Petru sia addebitabile a colpa esclusiva della dott.ssa Claudia Schuster che si è occupata personalmente e in autonomia dell'assunzione dei due dipendenti Grec Dumitru e Mihali Vasile e sull'attività della quale il rag. Giuseppe Villa non svolgeva alcun controllo, non rientrando tali adempimenti tra le sue competenze tecniche e professionali.

Per le ragioni sopra esposte la domanda del convenuto Villa nei confronti dell'altro convenuto Claudia Schuster deve essere accolta e quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne e manlevare Giuseppe Villa dalle somme che costui è tenuto a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno.

6. **Le spese**

In base al principio della soccombenza, il convenuto Villa Giuseppe va condannato a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, in base al valore del credito risarcitorio riconosciuto all'attore, con riduzione dei compensi per la fase istruttoria e decisoria, e secondo i valori medi per le altre fasi.

Va disposta la compensazione delle spese tra l'attore e la convenuta Schuster, sia in considerazione del fatto che, come emerso dalla documentazione prodotta, tale parte si è occupata delle prestazioni relative all'assunzione dei citati documenti, sia avuto riguardo al fatto che la convenuta ha comunque partecipato al giudizio anche in virtù della domanda di garanzia svolta dal convenuto Villa.

In considerazione della soccombenza della convenuta, la stessa va condannata alla rifusione in favore di Villa Giuseppe delle spese di lite, liquidate secondo i citati criteri.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Villa Giuseppe a pagare a Mihali Petru a titolo di risarcimento del danno la somma di €9.848,00 oltre a interessi al tasso legale dalla sentenza sino al saldo;



- 2) rigetta la domanda dell'attore nei confronti della convenuta Claudia Schuster;
- 3) condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 264,00 per spese vive, € 3386,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- 4) in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto Giuseppe Villa, condanna la convenuta Claudia Schuster a manlevare e tenere indenne Giuseppe Villa dal pagamento della somma indicata al capo 1);
- 5) condanna la convenuta alla rifusione in favore di Villa Giuseppe delle spese di lite che liquida in €, 3386,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Milano, 15 giugno 2023

Il Giudice

dott. Serena Nicotra

Arbitrato in Italia

